REGIONE PIEMONTE BU43S1 22/10/2020

Codice A2106A

D.D. 5 ottobre 2020, n. 123

D.Lgs 152/06, art. 6 comma 9 - Valutazione preliminare inerente la "Variante in corso d'opera Pista multifunzionale Sestriere Fraiteve ad uso sciistico e cicloturistico", localizzata nei Comuni di Sestriere e Cesana (TO). Proponente Società Sestrieres Spa.



ATTO DD 123/A2106A/2020

DEL 05/10/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A21000 - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI A2106A - Sport e tempo libero

OGGETTO: D.Lgs 152/06, art. 6 comma 9 - Valutazione preliminare inerente la "Variante in corso d'opera Pista multifunzionale Sestriere Fraiteve ad uso sciistico e cicloturistico", localizzata nei Comuni di Sestriere e Cesana (TO). Proponente Società Sestrieres Spa.

Premesso che:

In data 4 settembre 2020, il sig. Moschini Alessandro, in qualità di Direttore tecnico della Sestrieres Spa, ha trasmesso al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale l'istanza relativa alla domanda di valutazione preliminare, ai sensi dell'art. 6, c. 9 del d.lgs. 152/2006, al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare relativamente al progetto di modifica denominato: "Variante in corso d'opera Pista multifunzionale Sestriere Fraiteve ad uso sciistico e cicloturistico", localizzata nei Comuni di Sestriere e Cesana (TO).

Secondo quanto dichiarato dal proponente nell'istanza, il progetto consiste, sinteticamente, in alcune modifiche della Pista 27 dettate dal fatto che è necessaria una ridistribuzione dei flussi previsti nell'area sciabile intorno al Monte Fraiteve a seguito della chiusura delle piste Cresta e Imbuto, aspetto che ha intensificato l'utilizzo proprio della Pista 27.

In particolare l'intervento prevede la realizzazione delle seguenti opere:

- consolidamento di due pareti sottoscarpa con palificate, per altro già autorizzate ma non ancora realizzate, aumentandone la loro estensione nei tratti in cui si rileva la tendenza a circoscritti movimenti a seguito dello scioglimento delle nevi; tale modifica contribuisce a modificare le opere già autorizzate ma meno estese;
- allargamento della sezione utile nei pressi della biforcazione a valle, sotto la Pista Cresta, con la predisposizione di una struttura sottoscarpa della tipologia a palificata a due pareti;
- demolizione parziale di un dosso roccioso precedentemente allargato e già autorizzato;
- messa in opera di una struttura modulare in acciaio e legname a sbalzo per una lunghezza di circa

30m che si compone di un sistema a gabbioni realizzata con profilati di acciaio. Una parte cospicua (3m) viene completamente interrata e riempita con materiale di scavo proveniente dal sedime della pista stessa che ha caratteristiche idonee dal punto di vista geotecnico. La parte a sbalzo è costituita da una intelaiatura sempre di profilati di acciaio di base per l'impiantito costituito d tavolame di larice di spessori opportuni per resistere ai carichi propri e accidentali;

- predisposizione di supporti per le reti di protezione contro la caduta dall'alto per la protezione laterale degli sciatori;
- prolungamento dal pozzetto esistente per un tratto reale di circa 240 m con un pozzetto finale. Premesso inoltre che, al fine di garantire la completezza dell'istruttoria è stata immediatamente svolta una pre-istruttoria per verificare tutta la documentazione pervenuta.

Dato atto che:

la Direzione Ambiente, Energia e Territorio - Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate ha attivato l'Organo Tecnico Regionale (OTR) con nota prot. in arrivo n. 10667 del 15/09/2020 per gli adempimenti istruttori individuando la Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Settore Sport e tempo libero quale struttura regionale competente nonché le altre strutture regionali interessate all'istruttoria;

la Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Settore Sport e Tempo Libero mediante nota prot. n. 10815/A21000 del 18/09/2020 ha convocato in data 25 settembre 2020 la riunione dell'Organo Tecnico Regionale con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA per svolgere l'istruttoria tecnica inerente la valutazione preliminare, ai sensi dell'art. 6, comma 9 del d. lgs. 152/2006, al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare relativamente al progetto in oggetto.

Considerato che, ai sensi dell'art. 6, c. 9 del d.lgs. 152/2006, il procedimento di Valutazione preliminare si deve concludere entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

Considerato inoltre che è pervenuto il seguente contributo da parte della Direzione Regionale Ambiente, Energia e Territorio con nota prot. n. 90852 del 5 ottobre 2020 in tempo utile per la predisposizione del presente provvedimento e acquisito agli atti.

Sulla base dell'istruttoria svolta dall'Organo Tecnico Regionale, esaminata la documentazione e gli elaborati prodotti dal proponente, valutati e considerati i contributi tecnici pervenuti, è emerso che gli interventi in progetto non comportano notevoli ripercussioni negative sull'ambiente.

Tuttavia, per le successive fasi di progettazione definitiva ed esecutiva delle opere, nonché di cantierizzazione ed esercizio, si riportano le seguenti raccomandazioni:

- la necessità di verificare in fase di attuazione la corretta e puntuale applicazione del quadro prescrittivo che il geologo progettista riporta nei paragrafi conclusivi, con particolare riferimento alle opere di regimazione delle acque di ruscellamento superficiali. Questo ai fini della stabilità dei versanti consolidati, comprovata progettualmente, ma che deve essere verificata nella realtà costruttiva e più ancora deve essere periodicamente verificato (stagionalmente) lo stato di efficienza del sistema posto in essere al fine di contenere l'erosione naturale dei terreni incoerenti presenti nelle aree di intervento. Inoltre, potrebbe essere utile prescrivere, concordandolo, un piano di manutenzione dei manufatti di progetto al fine di salvaguardare le costose opere realizzate per contenere il dissesto idrogeologico dell'area multifunzionale in questione;
- per gli aspetti paesaggistici, riguardo alle ulteriori disposizioni derivanti dalle NdA del Ppr (artt. nn. 3,13,14,15,16,18,23,26,33,39,46), si rileva che gli interventi della Variante in corso d'opera risultano essere ricompresi nelle aree di montagna, come rappresentato nella tav. P4 del Piano

paesaggistico regionale (approvato con d.c.r. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017), ed inoltre l'ambito paesaggistico di riferimento risulta rientrare all'interno di beni tutelati con il D.M. 9 agosto 1950 ed il DM 24 gennaio 1953, individuati rispettivamente nelle schede A101 e A130 del "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", per i quali vigono le specifiche prescrizioni d'uso in esse riportate; - per gli aspetti inerenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica delle opere in questione, nelle successive fasi procedurali, la competenza è delegata ai Comuni di Sestriere e Cesana Torinese, in quanto idonei all'esercizio della delega, poiché dotati di Commissione locale per il Paesaggio (L.r. 32/2008):

- dal momento chei Comuni di Cesana e Sestriere hanno adottato le linee di indirizzo regionali per la gestione del rischio di dispersione delle fibre di amianto, riconoscendo su tutto il territorio comunale il rischio di intercettare affioramenti precedentemente non rilevabili, per effetturare gli scavi o movimenti terra occorrerà un geologo abilitato che in caso di accertata presenza di amianto naturali, ne dia tempestiva comunicazione alla Direzione Lavori che sospenderà immediatamente le operazioni di scavo al fine di attuare tutte le misure previste dalle linee di indirizzo per il rischio di dispersione della fibra di amianto;
- preliminarmente alla fase realizzativa dovrà essere reperito la necessaria autorizzazione per la presenza del vincolo idrogeologico.

Pertanto, tenuto conto delle caratteristiche progettuali e dei potenziali impatti generati dal progetto nel contesto ambientale e territoriale di riferimento, si ritiene che gli interventi oggetto della presente valutazione preliminare non rientrino nella fattispecie di cui alla categoria progettuale numero 8 lettera t) dell'Allegato IV alla parte seconda del d.lgs 152/06 e, quindi, nel campo di applicazione della disciplina di VIA, non comportando notevoli ripercussioni negative sull'ambiente.

Visto il verbale della riunione dell'Organo Tecnico Regionale e i contributi acquisiti;

in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale;

attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR N. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;
- vista la Legge n. 241/1990;
- visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- visto il D.lgs. 152/2006;
- visto il D.Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42;
- vista la L.R. 14/2014;
- vista la L.R. 23/2008;
- vista la L.R. 40/1998 e s.m.i.;
- vista la L.R. del 9 agosto 1989, n. 45;

• vista la D.G.R. n. 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i. di individuazione del Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale.

DETERMINA

- di stabilire, per le ragioni illustrate in premessa, che la "Variante in corso d'opera Pista multifunzionale Sestriere Fraiteve ad uso sciistico e cicloturistico", localizzata nei Comuni di Sestriere e Cesana (TO), presentata in data 4 settembre 2020 dal sig. Moschini Alessandro in qualità di Direttore tecnico della Sestrieres Spa, non presenta potenziali impatti ambientali significativi e negativi ai sensi del c. 9 art. 6 del D.lgs. 152/2006 e, pertanto, di non ritenere necessario procedere ad ulteriori fasi di approfondimento istruttorio attraverso l'avvio dei procedimenti di verifica o di valutazione ai sensi della Parte Seconda del D.lgs. 152/2006, fatti salvi i suggerimenti e le raccomandazioni espressi in premessa;
- di dare atto che la presente determinazione concerne esclusivamente la compatibilità ambientale degli interventi in oggetto e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità delle opere, all'esecuzione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, né all'adozione di eventuali provvedimenti tecnici relativi a garantire al sicurezza e la pubblica e privata incolumità, sia in fase di costruzione che di esercizio delle opere, in quanto disposizioni di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, del collaudatore delle opere stesse ed infine del soggetto gestore;
- di dare atto che copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/1998 e verrà depositata presso l'ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte.

Contro la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

LA DIRIGENTE (A2106A - Sport e tempo libero) Firmato digitalmente da Carla Villari